XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 717

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

# ROTELLI, MATTIA, LAMPIS, FOTI, VINCI, MESSINA, IAIA, BENVENUTI GOSTOLI, FABRIZIO ROSSI, MILANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri comparti del settore ambientale

Presentata il 14 dicembre 2022

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata alla ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, diffusamente conosciuta come « Ecomafie », anche nella XIX legislatura.

Sin dal titolo della presente proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta, si è voluto porre l'attenzione sull'arricchimento delle funzioni e dei compiti della Commissione che si è verificato negli oltre venti anni dalla sua prima costituzione. Infatti – come è noto – le funzioni originarie della Commissione erano quelle di svolgere indagini e individuare illeciti penali nel ciclo della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'abbandono incontrollato dei ri-

fiuti, particolarmente grave in talune aree del territorio nazionale. Con il procedere del lavoro della Commissione, anche attraverso il succedersi delle legislature, e grazie a un metodo di lavoro sostanzialmente improntato all'unità d'intenti e alla collaborazione tra i gruppi parlamentari ivi rappresentati, si è compreso come la Commissione potesse svolgere un ruolo di impulso, oltre che di indagine, anche su altri illeciti di carattere ambientale, talora connessi alla gestione illecita dei rifiuti.

Come è noto, la Commissione possiede, sulla base delle previsioni costituzionali (articolo 82 della Costituzione) e regolamentari (articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati) un potere che esula dalle ordinarie funzioni legislative, ispettive e di indirizzo del Parla-

mento e delle Commissioni permanenti, esercitando il medesimo potere dell'autorità giudiziaria, incontrandone contestualmente analoghe limitazioni.

Appare di centrale interesse l'articolo 1 della proposta di legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nonché ad altri settori ambientali, che tradizionalmente delinea il perimetro delle funzioni della Commissione, le quali – come sopra ricordato – hanno subìto sostanziali integrazioni nel corso degli anni.

La presente proposta di legge intende evidenziare l'efficace lavoro svolto dalle precedenti Commissioni di inchiesta, non solo attraverso l'attività di indagine sul crimine ambientale nella gestione dei rifiuti, con lo specifico *focus* rappresentato dalle condotte poste in essere dalla criminalità organizzata anche sotto il profilo del trasporto interregionale e transfrontaliero dei rifiuti, ma anche attraverso l'attenzione posta, a fini preventivi oltre che di indagine, ad altre tipologie di reati che interessano le matrici ambientali come il suolo e l'acqua *in primis*.

Infine, è evidenziato il ruolo cardine svolto dalle condotte della pubblica amministrazione, sia periferica che centrale, sotto il profilo del rilascio delle autorizzazioni ambientali nonché dei tempi di svolgimento dei procedimenti ad esse connessi, anche in relazione agli ulteriori obblighi relativi al rispetto delle modalità di impiego delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel settore ambientale. Si è, inoltre, tenuto conto delle infrastrutture per la produzione di energia pulita che anch'esse, come evidenziato nella relazione conclusiva della Commissione della passata legislatura, presentano e presenteranno nodi in ordine al loro fine-vita, che auspicabilmente sarà rappresentato da attività di riciclo e non solo di smaltimento, in un quadro di legalità.

In conclusione, il potere di esame e di inchiesta dalla Commissione si risolve in un atto non giudiziario bensì politico, svolto attraverso la relazione finale, intermedia, tematica o territoriale, finalizzato a delineare e a stigmatizzare una condotta illecita in tema di rifiuti o altri illeciti ambientali, contestualmente offrendo al Parlamento indicazioni, anche di iniziative normative, finalizzate a superarle ovvero a contrastarle: tratti, questi ultimi, che appartengono alle particolari prerogative connesse all'istituto dell'inchiesta parlamentare.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri comparti del settore ambientale, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:
- a) svolgere indagini sulle attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
- b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con specifico riferimento al trasporto dei rifiuti tra le diverse regioni del territorio nazionale, anche tenendo conto del divario fra le diverse regioni nella dotazione di impianti per la gestione dei rifiuti, come evidenziato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, al fine di accertare l'esistenza e l'ubicazione degli impianti a cui i rifiuti sono destinati nonché le modalità di trattamento dei rifiuti medesimi;
- *d)* verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica

- e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti nonché in altri settori ambientali, per quanto riguarda in particolare il rilascio delle autorizzazioni, la destinazione e l'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in campo ambientale, le modalità di gestione dei servizi ambientali da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;
- e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, anche in relazione all'individuazione del responsabile della contaminazione, controllando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica;
- f) verificare la sussistenza di eventuali illeciti riguardanti lo smaltimento, al termine del loro ciclo di utilizzazione, dei pannelli solari fotovoltaici, delle turbine eoliche, delle batterie per l'accumulo di energia nonché degli altri materiali utilizzati nella produzione di energia da fonte rinnovabile, cosiddetti « rifiuti emergenti », come definiti dall'Agenzia europea dell'ambiente;
- g) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché al trattamento e allo smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;
- h) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto nonché il rispetto della normativa vigente ed eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
- i) verificare l'eventuale sussistenza di illeciti connessi alla gestione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione alla condizione di sicurezza dei siti in cui sono temporaneamente depositati i rifiuti radioattivi nelle more della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;
- *l)* compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adot-

tano procedimenti innovativi in campo ambientale, in attuazione delle finalità di risparmio delle risorse e di uso efficiente di esse nonché dei princìpi dell'economia e della bioeconomia circolare.

- 2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
- 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

### Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel citato co-

dice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

- 2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
- 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
- 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

#### Art. 3.

#### (Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

# Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti

e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

- 2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
- 4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

#### Art. 5.

# (Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 3.

- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

## (Organizzazione interna)

- 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
- 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
- 3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
- 4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
- 5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.







19PDL0016860\*